

ACCORDO QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO E L'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI CON ANNESSO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI PALERMO

L'Università degli Studi di Palermo, C.F. 80023730825, P. IVA N. 00605880822, con sede legale in Palermo, Piazza Marina n. 61, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Massimo Midiri, nato a Palermo il 30 marzo 1962, domiciliato per la carica presso la sede del Rettorato;

E

Istituto Penale per i Minorenni con annesso Centro di Prima Accoglienza di Palermo (di seguito denominato semplicemente IPM/CPA) C.F. 80017820822 con sede in Palermo, Via Francesco Cilea 28, 90144 Palermo (PA), in persona della Direttrice, Dott.ssa Clara Pangaro, nata a Palermo, il 4 febbraio 1967, domiciliata per la carica presso la sede del IPM/CPA
anche denominati le **Parti**;

PREMESSO

- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di attività di tipo socio – culturale le cui tematiche verranno definite e concordate di volta in volta con appositi accordi attuativi;
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito Accordo quadro tale rapporto di collaborazione;
- che l'Università degli studi di Palermo ha sottoscritto nel 2021 un Accordo Quadro di collaborazione con il Presidente della Regione Siciliana, il Garante Regionale dei Diritti dei Detenuti della Regione Siciliana, il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia, i Rettori delle Università degli Studi di Catania, "Kore" di Enna, Messina, l'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, per la realizzazione di **Poli Universitari Penitenziari in Sicilia**, quale sistema integrato di coordinamento delle attività volte a consentire ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari della Sicilia e ai soggetti in esecuzione penale esterna, il conseguimento di titoli di studio di livello universitario;
- che l'Università degli studi di Palermo intende promuovere anche in ambito penale minorile una collaborazione finalizzata a promuovere la cultura del libro e lo sviluppo della biblioteca, individuando l'Istituto Penale per Minorenni con annesso Centro di Prima Accoglienza di Palermo al momento come istituzione territoriale con cui collaborare;
- che, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento SBA, viene individuato il Servizio Speciale Sistema bibliotecario e Archivio storico di Ateneo, quale struttura interessata e coinvolta, in attività di Terza missione finalizzate a:
 - o promuovere attività di educazione alla lettura che favoriscano lo scambio e il confronto fra lettori di diversa età e appartenenti a contesti culturali differenti;
 - o diffondere la conoscenza delle biblioteche e promuovere i servizi da esse offerti;
 - o alfabetizzare all'uso consapevole delle risorse e dei servizi offerti dalle biblioteche;
 - o offrire servizi di consulenza per la gestione efficace delle biblioteche e favorire la creazione di reti con il territorio;
 - o proporre brevi percorsi formativi di base sulle tecniche di catalogazione dei volumi per avviare l'attività della biblioteca.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto della Convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Le **Parti** concordano sulla opportunità di stipulare un accordo quadro al fine di instaurare un rapporto di collaborazione con utili ricadute nel territorio per la realizzazione di attività di tipo socioculturale (**le cui tematiche verranno concordate, di volta in volta, con appositi accordi attuativi ove deve essere espressamente richiamato il presente accordo**) avente le seguenti finalità:

- promuovere lo svolgimento di attività di promozione ed educazione alla lettura favorendo gli scambi culturali e coordinando le risorse espresse ed esprimibili da entrambe le **Parti**;
- promuovere lo sviluppo della biblioteca carceraria e favorirne l'integrazione con le biblioteche del territorio;
- coordinare azioni dirette ad ottenere finanziamenti nazionali e regionali.

Art. 2

Impegni del IPM/CPA

L'IPM/CPA si impegna a:

- a. Offrire la disponibilità delle proprie attrezzature, apparecchiature e la collaborazione del proprio personale appartenente all'Amministrazione per attività di promozione ed educazione alla lettura da concordarsi con il Sistema bibliotecario di Ateneo (di seguito denominato SBA);
- b. Collaborare alla ideazione, alla conduzione ed all'elaborazione dei progetti formativi di comune interesse.

Art. 3

Impegni del Sistema bibliotecario di Ateneo

L'Università degli Studi di Palermo, per il tramite del Sistema bibliotecario, si impegna a:

- a. Offrire la disponibilità del proprio personale per attività di promozione ed educazione alla lettura da concordarsi con l'IPM/CPA;
- b. Collaborare all'ideazione, alla conduzione ed all'elaborazione dei progetti formativi di comune interesse.

Art. 4

Referenti

I Referenti del presente accordo di collaborazione sono:

- per l'Università degli Studi di Palermo, la Responsabile del SBA, dott.ssa Maria Stella Castiglia;
- per l'IPM/CPA, la Direttrice, dott.ssa Clara Pangaro.

Art. 5

Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati

Le **Parti** convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno in relazione a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente Accordo quadro. I risultati delle attività svolte in collaborazione, secondo lo spirito del presente Accordo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna **Parte**, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra **Parte** e secondo le procedure previste per ciascuna amministrazione di appartenenza.

Qualora una **Parte** intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi.

Le Parti potranno utilizzare i loghi nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo e delle successive intese che ne deriveranno, previa acquisizione, di volta in volta, delle relative autorizzazioni da parte dei competenti organi di ciascuna delle parti.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e correlato Decreto Attuativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 7

Coperture assicurative e sicurezza

Ciascuna parte provvederà, qualora previsto, alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Art. 8

Decorrenza, Durata e Recesso

Il presente Accordo di collaborazione avrà durata di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'Accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera a mezzo PEC o raccomandata A.R. Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 9

Modifiche

Qualora nel corso della vigenza del presente Accordo venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula dello stesso o si ritenesse opportuno rivederlo, le **Parti** procederanno di comune accordo.

Art. 10

Rinvio alle Norme di Legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo quadro, si fa rinvio alle norme generali di legge.

Art. 11

Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo quadro, le **Parti** procederanno, **in prima istanza, al tentativo di composizione in via amichevole**. In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Palermo.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri

La direttrice del IPM/CPA
Dott.ssa Clara Pangaro